



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DEGLI AFFARI GENERALI, PERSONALE E RIFORMA
DELLA REGIONE

Direzione generale dell'organizzazione e del personale

Prot. n.P. 6202/2

Cagliari, 19 FEB 2009

- > Alla Presidenza della Regione
 - Ufficio di Gabinetto
 - Direzioni Generali
 - Ufficio Ispettivo

- > Agli Assessorati regionali
 - Uffici di Gabinetto
 - Direzioni Generali
 - Centro regionale di programmazione
 - Ufficio del controllo interno di gestione

Oggetto: Permesso per testimonianza giudiziale. Art. 40 lett. e) C.C.R.L. Chiarimenti.

In relazione alle richieste di chiarimenti pervenute a questa Direzione Generale concernenti il permesso in oggetto, si chiarisce quanto segue.

Come specificato nell'art. 40 lett. e) del vigente C.C.R.L., detto permesso è concedibile su convocazione degli organi giudiziari per *il periodo strettamente necessario*.

Pertanto, il permesso in argomento è da considerarsi un permesso orario e non giornaliero e, in quanto tale, soggetto alle norme previste dal contratto integrativo e dalle circolari di questa Direzione in tema di permessi orari.

Con riguardo alla documentazione giustificativa dell'assenza, la certificazione prodotta a giustificazione del permesso dovrà contenere l'indicazione dell'orario in cui il dipendente risulta presente presso le strutture giudiziarie (dalle ore/alle ore).

Nel permesso in argomento rientra anche il tempo impiegato dai dipendenti per raggiungere la sede in cui dovrà essere resa la testimonianza e per il ritorno in ufficio, sempre che via sia coincidenza con l'orario di servizio o il turno previsto per la giornata.

Il Direttore Generale

Giuseppe Manca
(firma digitale)